



**POLIZZA RCA/C.V.T.  
Amministrata a Libro Matricola**

## Condizioni Contrattuali

### **DEFINIZIONI**

I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano :

#### **LEGGE**

Il Decreto Legislativo n° 209 del 2005 denominato codice delle assicurazioni, l'art. 1681 cc, la legge 273 dell'11/7/95 attuata con Decreto Presidente Cons, Ministri del 30/12/98 (Carta della Mobilità) ed altre leggi afferenti la materia della circolazione, capo III della legge 12/12/2002 n.273.

#### **REGOLAMENTO**

Il regolamento di esecuzione della predetta Legge (D.P.R. 24 Novembre 1970 n° 973) e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **IMPRESA**

Compagnia / Società assicuratrice.

#### **AZIENDA**

Steat S.p.A.

#### **CONTRAENTE ASSICURATO**

STEAT S.p.A.

#### **ASSICURAZIONE**

Il contratto di assicurazione.

#### **POLIZZA**

Il documento che prova l'assicurazione.

#### **PREMIO**

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

#### **RISCHIO**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

#### **SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata rassicurazione.

#### **RISARCIMENTO**

La somma dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro.

#### **MASSIMALE**

Limite massimo dell'importo per sinistro del risarcimento.

#### **FRANCHIGIA**

Quota da rimborsare all'Impresa da parte del Contraente e/o assicurato.

## **ATTIVITA' DEL CONTRAENTE**

Esercizio di trasporti collettivi di persone mediante impiego di autoveicoli, di linea e/o non di linea ivi compresi il servizi urbano - di interesse turistico - di scuolabus - trasporto di cose e/o persone con tutte le strutture di supporto, quali depositi, officine, uffici e quant'altro di attinente all'attività complessiva, nonché tutte le attività riconducibili ai suddetti servizi, compresa la vigilanza e lo sgombero delle corsie e delle fermate riservate alla libera percorrenza dei mezzi pubblici.

La Società assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto.

La garanzia opera anche per fatti dolosi di persone delle quali l'Assicurato/Contraente debba rispondere.

E' inoltre assicurata la Responsabilità Civile dei conducenti e/o trasportati per i danni diretti dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della circolazione (compresa la sosta).

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante.

Si precisa che l'insieme di garanzie oggetto del presente capitolato si intendono operanti anche nel caso che i veicoli siano dati in locazione ai sensi dell'art. 87, V° c. del D. Lgs. 30/04/92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente ed anche se affidati in comodato o usufrutto o locazione ad eventuali subaffidatari del servizio.

### **Precisazioni**

Si considerano garantite anche tutte le attrezzature fisse installate o installabili, a norma di legge, sui veicoli assicurati, sia per il rischio statico che per i rischi conseguenti alla loro movimentazione, ivi comprese le operazioni di carico e scarico meccanico e manuale, queste ultime limitatamente ai motocarri ed autocarri.

La garanzia è operante anche per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi, oltre che per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto.

Non si considera aggravamento del rischio, ai sensi dell'art. 1898 C.C., il sovraccarico di materiali che non impegni la colpa grave dell'Azienda nell'organizzazione e nel controllo della propria attività.

Per i trasportati costretti su sedia a rotelle, la garanzia vale anche durante le operazioni di salita e discesa, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

La garanzia deve considerarsi operante anche nel caso di impiego di veicoli per esperimenti di prova, svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente o per lo svolgimento di concorsi e selezioni per l'assunzione di personale, nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria (in questo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati)

## **ART. 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **1.1 PROVA DEL CONTRATTO**

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

### **1.2 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Il premio potrà essere corrisposto alla Società entro il 15° giorno successivo a tale data, fermo restando il fatto che i contrassegni dovranno essere consegnati entro il 28 dicembre;

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del **31/12/2013** e scadrà - senza tacito rinnovo - alle ore 24 del **31/12/2014**.

### **1.3 FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni tra le parti dovranno essere inoltrate tramite lettera raccomandata A.R.. E' tuttavia consentito, specie per comunicazioni di particolare urgenza, l'uso del telex o del fax. In quest'ultima evenienza, il ricevente dovrà dare un riscontro di conferma via fax al mittente. In caso di sinistro grave o di decesso dovrà esserne data comunicazione telegrafica.

### **1.4 VARIAZIONI DEL RISCHIO**

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne immediatamente comunicazione alla Società.

### **1.5 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE**

L'Impresa presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente.

L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Impresa il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Nel caso di dichiarazioni inesatte e/od omissioni fatte con dolo o colpa grave l'Impresa esercita il diritto di rivalsa verso il Contraente per quanto abbia pagato al terzo danneggiato nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

### **1.6 ALTRE ASSICURAZIONI**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate.

### **1.7 ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

### **1.8 FORO COMPETENTE**

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Fermo.

### **1.9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E ALLE PRASSI DI SETTORE**

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie. Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti e, in assenza alle prassi maturate fra le Assicurazioni private e il settore del trasporto pubblico locale.

### **1.10 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato.

### **1.11 GESTIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società AON SPA., con sede in Ancona – Via Girombelli, 6.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dalla società AON S.p.A..

Il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali interruzioni e/o variazioni che potessero intervenire nel rapporto con il Broker incaricato.

Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato, alla Compagnia, si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

L'opera del broker sarà remunerata dalla Compagnia Assicuratrice, relativamente al presente contratto nella misura provvigionale del 5% da calcolarsi sul premio imponibile.

### **1.12 –TRACCIABILITA' DEI FLUSSI**

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) n. 54309777FE

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

## **ART. 2 - CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCA**

### **2-1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, in armonia alla volontà delle parti e con la formula della copertura totale, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere - entro i limiti indicati negli Allegati - le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni cagionati a terzi - compresi i passeggeri trasportati a qualsiasi titolo - derivanti dalla circolazione stradale (art. 1681 e 2054 c.c.) dei veicoli descritti in contratto, come risultanti dai libri matricola allegati che formano parte integrante della polizza. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione e/o stazionamento dei veicoli in aree private, anche se non di proprietà del Contraente.

### **2.2 LIMITE DELL'ASSICURAZIONE - MASSIMALI -**

L'assicurazione viene prestata sino alla concorrenza dei seguenti limiti :

- € 10.000.000,00 per ogni sinistro relativamente a tutti gli automezzi (compresi autobus urbani, interurbani, suburbani, scuolabus), tranne gli autobus a noleggio senza conducente
- € 20.000.000,00 per ogni sinistro relativamente agli autobus da noleggio di conducente

### **2.3 FORMULE TARIFFARIE**

A) FRANCHIGIA FISSA di € 516,00 operante su autobus in genere, autoveicoli ad uso speciale ed autocarri

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del danno pagato con il limite massimo previsto dalla franchigia. L'Impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

B) BONUS/MALUS (operante per le autovetture)

Prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1a alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito e le disposizioni che risultano nell'allegato B del Provvedimento CIP n. 10 del 05.05.93 pubblicato sul supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'08.05.93.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;  
periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

### **2.4 PROFILO SPECIFICO DEL RISCHIO**

La garanzia è operante anche:

- a) nel caso di impiego dei veicoli nei servizi di linea, di noleggio con conducente o comunque effettuati al di fuori delle linee concesse (come ad esempio: servizi speciali, riservati, fuori linea), nonché presi o dati in locazione ai sensi dell'art. 87- V comma del D. Legislativo 30/4/92 n.285 (Nuovo Codice della Strada), anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente, nonché eseguiti per ragioni di pubblica utilità imposti d'autorità ed anche se affidati in comodato a sub-concessionari di linee del Contraente;
- b) nel caso di impiego saltuario in servizi extraurbani di autobus assicurati per il servizio urbano e viceversa;
- c) nel caso di impiego degli autobus per esperimenti di prova e/o svolgimento di esercitazioni di guida per l'abilitazione del personale dipendente e non, nonché per il traino di emergenza di altri veicoli aziendali in avaria, in quest'ultimo caso la garanzia riguarda anche i veicoli trainati;

- d) per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e locali tutti di proprietà e/o in uso del Contraente, nonché per il rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o rimorchi;
- e) per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli effettuati da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto;
- f) per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente solo se conseguenti alla circolazione dei veicoli;
- g) per i danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli;
- h) per i danni alle cose trasportate di proprietà di terzi ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio;
- i) per i danni causati ai passeggeri nel momento della salita o discesa dal veicolo (anche con mezzi meccanici solo per i mezzi adibiti a trasporto portatori di handicap), ovvero nel sostare a portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo anche in corsa;
- j) per i danni causati ai dipendenti, anche se in servizio, non responsabili del sinistro.
- k) nel caso in cui le autovetture sono condotte dagli Amministratori della STEAT S.p.A. purché abilitati alla guida a norma di Legge. Comunque la garanzia è operante per tutti i casi che coinvolgono la responsabilità del Contraente nella sua qualità di vettore professionale di persone ai sensi dell'art. 1681 e seguenti del Codice Civile nonché di tutte le norme in vigore in materia di responsabilità da circolazione stradale che lo riguardano (effetti tutti di cui all'art. 2054 c.c.).

## **2.5 SOVRACCARICO - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO (ART. 1898 C.C.)**

Non si considera aggravamento del rischio, ai sensi dell'art. 1898 C.C., il sovraccarico di passeggeri.

## **2.6 ESCLUSIONI E RIVALSA**

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni dell'art. 98 del D.L. 30/04/1992 n. 285;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.lgs.30/04/92 n° 285.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art.18 della Legge, l'Impresa esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare in conseguenza della inopponibilità di eccezioni al terzo danneggiato previste dalla citata norma, salvo quanto previsto al cpv. a) II° comma del presente articolo.

Comunque, l'Impresa non esercita rivalsa sul Contraente in tutti i casi previsti dall'art. 2049 C.C. per i danni occorsi in occasione di circolazione.

## **2.7 PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"**

Sono considerati terzi inoltre:

- a) i Comuni e tutti i Soci e Amministratori e dipendenti della Steat S.p.A., tutte le Aziende Municipalizzate e Provincializzate, i loro Amministratori, Dirigenti e dipendenti, nonché le cose di loro proprietà non date in locazione o in uso al Contraente;
- b) i dipendenti, Amministratori ecc. di società partecipanti e/o partecipate e/o controllate dal Contraente;
- c) i coniugi, parenti ed affini del dipendente, nonché gli Amministratori, il Direttore ed i Dirigenti;
- d) dal novero dei terzi rimarranno solamente esclusi i conducenti.

## **2.8 ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati della Comunità Economica Europea. Per la circolazione sul territorio degli altri Stati terzi rispetto alla C. E. E., ed indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde), l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dall'Impresa detto certificato con incasso del relativo premio. Nel rispetto di quanto sopra disciplinato la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria per la R.C.A., ferme e maggiori garanzie previste dalla polizza.

## **2.9 PREMIO DI POLIZZA**

Ai sensi del II c. dell'art.11-bis della Legge 990/69, così come modificata dall'alt. 126 punto c) del D.Lgs. n° 175/95, il contributo al Servizio Sanitario Nazionale, pari al 10,5% già inglobato nel premio netto, deve essere distintamente indicato in polizza ed in quietanza e nella presente polizza al fine di evitare che l'imposta sulle assicurazioni venga computata sul premio comprensivo del citato contributo.

## **2.10 PAGAMENTO DEL PREMIO E RILASCIO DEI CONTRASSEGNI E CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE**

Il premio annuale sarà pagato dalla STEAT Spa entro e non oltre la data del 15/01/2014 al broker AON SpA e la Compagnia assicuratrice autorizza l'Agenzia o la Sede territoriale cui è stato assegnato il contratto, a rilasciare i contrassegni e i certificati di assicurazione quietanzati dalle ore 24.00 del 31/12/2013; detti titoli saranno consegnati al Contraente entro la data del 28/12/2013.

## **2.11 SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO E DEL CONTRASSEGNO**

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e del contrassegno, l'Impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire. Il rilascio dei duplicati sarà gratuito ed avverrà nell'osservanza di quanto disposto di concerto fra le parti.

## **2.12 DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto ha la durata di ANNI 1 (UNO) con decorrenza dalle ore 24.00 del 31/12/2013.

## **2.13 MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI**

La denuncia dei sinistri è redatta su stampato predisposto dal Contraente e deve contenere la indicazione di tutti i dati relativi al sinistro in suo possesso. E' cura del Contraente predisporre ordini di servizio atti ad obbligare i propri addetti alla redazione puntuale di modelli di avviso di sinistro che contengano tutti i dati richiesti dall'assicuratore, ivi compresi i nominativi dei testimoni oculari. Alla denuncia devono fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

## **2.14 POLIZZA A LIBRO MATRICOLA E REGOLAZIONE DEL PREMIO**

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché in dotazione allo stesso Contraente. In ogni caso il libro matricola non può essere usato per conguagli di premio estranei alla movimentazione dei mezzi in entrata e in uscita. A richiesta del Contraente l'impresa è tenuta ad inviare copia delle variazioni relative alle inclusioni ed esclusioni avvenute nel corso dell'anno.

A tale proposito si precisa che le carte di circolazione dei veicoli in dotazione all'Assicurato sono intestati a : - STEAT S.p.A. (salvo veicoli in leasing: in questo caso l'intestatario della carta di circolazione sarà la Società di Leasing mentre la Steat S.p.A. sarà la "persona giuridica" che dispone del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario - codice "C" della Carta di Circolazione) ;

Per i veicoli inclusi nel libro matricola alla data di emissione del contratto, il Contraente dovrà versare il premio annuale anticipato.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso della annualità assicurativa, verrà pagato il premio previsto in polizza corrispondente al tipo di veicolo, in ragione di 1/360 per ogni giornata



di garanzia. La cessazione di veicoli inclusi nel libro matricola, ammessa in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione, furto o esportazione definitiva di essi, dovrà essere accompagnata dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni, o nei seguenti casi: tenuto conto che il Contraente esplica attività di pubblico trasporto di passeggeri, che richiede un utilizzo dei veicoli quantitativamente diverso secondo i periodi dell'anno, sono espressamente consentite le temporanee esclusioni ed inclusioni dei veicoli dal libro matricola richieste dal Contraente.

Sono inoltre ammesse le esclusioni temporanee in un numero di veicoli massimo pari a 40 su base annua; per tali esclusioni saranno assoggettati alla regolazione del premio esclusivamente le operazioni che comportino un periodo minimo non inferiore a 60 giorni..

Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata A.R. inviata dal Contraente o dalla ricevuta del fax. La regolazione del premio deve essere effettuata entro 60 giorni dal termine dell'anno assicurativo.

In caso di aumento, rispetto al premio complessivamente anticipato il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione globalmente si riferisce. In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio tassabile riscosso in più. La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il trentesimo giorno dall'invio dell'atto di regolazione al Contraente.

#### **2.15 TRASMISSIONE DI DOCUMENTAZIONE AL CONTRAENTE**

A richiesta del Contraente l'Impresa invierà copia dell'atto di quietanza sottoscritto dal danneggiato, ed in caso di responsabilità concorsuale del Contraente, fotocopia degli eventuali atti istruttori espletati (dichiarazioni testimoniali, verbali degli organi di polizia relazioni degli informatori, ecc.); a richiesta del Contraente farà pervenire copia dei citati atti istruttori in proprio possesso anche se il danneggiato non è stato ancora liquidato al fine di meglio definire la parte attiva del sinistro.

Ove venga adito il difensore civico per un sinistro da circolazione avvenuta con o su mezzo dell'Azienda, l'impresa ne deve dare informativa all'Azienda stessa onde metterla in grado di seguire il caso quando la riguarda.

L'impresa informa l'Azienda della casistica afferente i sinistri da circolazione stradale avvenuta con o su mezzi dell'azienda e vengono discussi innanzi il Giudice di Pace, onde mettere in grado l'Azienda stessa di seguire l'andamento giurisprudenziale del nuovo organo in prima applicazione ad evitare il radicarsi di verdetti contrari che in Prosieguo costituiscano precedenti negativi per il comparto del trasporto pubblico locale.

#### **2.16 RESPONSABILITA' CIVILE DEI TRASPORTATI**

Si assicura la Responsabilità Civile dei trasportati per i danni diretti dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati, per eventi connessi alla circolazione del veicolo stesso in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato.

#### **2.17 SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA**

Si assicura, fino alla concorrenza di €. 1.000,00 per sinistro, le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione.

Il trasporto deve essere provato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'Autorità competente e le spese sostenute devono essere provate da regolare fattura.

### **ART. 3 - CONDIZIONI CHE REGOLANO LA SEZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI**

#### **ART. 3.1 - ASSICURAZIONE INCENDIO**

L'Impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono a risarcire all'Assicurato i danni materiali e diretti arrecati ai veicoli assicurati, in conseguenza di incendio (combustione con sviluppo di fiamma) anche se dovuto a dolo di terzi, dell'azione del fulmine o di scoppio, nonché di scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione, salve le eccezioni indicate agli articoli successivi.

Sono inclusi nella garanzia:

- gli impianti;
- i dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato;
- i dispositivi di bordo installati sui veicoli;

Sono esclusi dalla garanzia i danni prodotti da incendio ed esplosione:

verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

determinati od agevolati da dolo dell'Assicurato (art 1900 1° c. C.C.);

determinati da uragani, da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da mareggiate.

**Tale garanzia è valida ed operante per i veicoli ove viene indicato il valore assicurato nell'allegato 1 del suddetto capitolato (lista veicoli assicurati).**

**La garanzia viene prestata senza applicazione Scoperti e/o Franchigie**

#### **ART. 3.2 - ASSICURAZIONE FURTO E RAPINA**

L'Impresa si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono a risarcire all'Assicurato i danni materiali e diretti arrecati ai veicoli assicurati in conseguenza del furto (totale o parziale) e della rapina consumati e/o tentati.

Sono inclusi nella garanzia i danni arrecati ai veicoli assicurati derivanti da furto o tentato furto di cose non assicurate.

**Tale garanzia è valida ed operante per i veicoli ove viene indicato il valore assicurato nell'allegato 1 del suddetto capitolato (lista veicoli assicurati).**

**La garanzia viene prestata con una applicazione di un Scoperto del 10% minimo € 250,00**

#### **ART. 3.3 - ESCLUSIONI**

L'Assicurazione non copre i danni:

causati da bruciature non seguite da incendio;

agli impianti elettrici, dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;

derivanti da atti di guerra, occupazione militare, insurrezioni, invasioni e calamità naturali;

determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato;

determinati da dolo delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di legge, delle persone da lui incaricate della sorveglianza del veicolo, delle persone con lui conviventi o dei suoi dipendenti;

verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

indiretti come deprezzamento e privazione dell'uso del veicolo qualunque ne sia la causa;

preesistenti al sinistro denunciato;

conseguenti a partecipazione a gare, competizioni e relative prove, oppure ad attività illecite.

#### **ART. 3.4 - ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE**

Le garanzie sono operanti quando i veicoli si trovino in qualunque condizione (nei depositi, nei sottotetti, all'aperto, fermi, in moto, in circolazione, in riparazione, ecc.) entro gli stessi confini territoriali previsti nella garanzia R.C.A.

#### **ART. 3.5 - DENUNCIA DEI SINISTRI.**

I sinistri debbono essere denunciati all'Impresa entro tre giorni da quando il Contraente e/o l'Assicurato ne siano venuti a conoscenza con l'indicazione della data, del luogo e delle modalità del fatto.

Limitatamente alla garanzia furto, il Contraente e/o Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia all'Impresa e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del c.c..

Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero, l'Assicurato, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

#### **ART. 3.6 - OBBLIGO E SPESE DI SALVATAGGIO**

Appena avvenuto un sinistro, l'Assicurato ha l'obbligo di adoperarsi nel modo più efficace per impedirne od arrestarne lo sviluppo, salvare le cose assicurate e sorvegliare alla loro conservazione, allo scopo di limitare il danno.

Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico dell'Impresa in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel momento del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata o anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'Impresa provi che le spese sono state fatte sconsideratamente.

#### **ART. 3.7 - INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI SALVATAGGIO**

Se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo del salvataggio sancito dall'art. 1914 del C.C. perde il diritto al risarcimento.

#### **ART. 3.8 - CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO**

Il Contraente è obbligato a conservare le tracce del sinistro ed il veicolo danneggiato fino al momento del sopralluogo del perito incaricato dall'Impresa per la valutazione del danno comunque non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro all'Impresa. Il Contraente, a richiesta dell'Impresa, deve giustificare l'esistenza ed il valore del veicolo al momento del sinistro, la realtà e l'importanza del danno.

#### **ART. 3.9 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO**

In caso di danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

- il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%;
- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

L'indennizzo, calcolato come indicato nel comma precedente, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Nel caso in cui la spesa per il ripristino del veicolo sia superiore al valore commerciale dello stesso e purché l'Assicurato abbia fatto eseguire le riparazioni, dal costo complessivo delle stesse saranno detratti i limiti previsti dal contratto (scoperti percentuali, minimi non indennizzabili o franchigie) e verrà liquidato l'importo risultante con il massimo del valore assicurato.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall'art. 1907 del c.c.

Tuttavia non verrà applicata la regola proporzionale qualora tale valore commerciale risultasse superiore di non oltre il 10% del valore assicurato.

Limitatamente alle autovetture ed autocarri l'indennizzo verrà calcolato tenendo conto delle valutazioni pubblicate nella rivista specifica "EUROTAX GIALLO" o, qualora il veicolo non fosse riportato nella suddetta rivista, su "QUATTORRUOTE";

Limitatamente ai sinistri avvenuti entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l'importo del danno sarà pari al valore a nuovo del veicolo. Per i sinistri avvenuti dopo sei mesi dalla data di prima immatricolazione l'indennizzo verrà liquidato facendo riferimento al valore di mercato del veicolo stesso al momento del sinistro.

### **ART. 3.10 - RECUPERI**

Limitatamente alla garanzia Furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito l'Impresa. Il valore del recuperato realizzato prima dell'effettivo pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà dell'Impresa che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato. L'Assicurato, qualora l'Impresa eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità.

In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo all'Impresa l'indennizzo ricevuto al netto dell'eventuale danno accertato sul veicolo.

## **GARANZIE E CONDIZIONI AGGIUNTIVE SEMPRE OPERANTI**

### **A) Carico e scarico**

L'impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.-

### **B) Ricorso terzi da incendio**

L'impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di € 500.000,00=

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

### **C) Rinuncia al diritto di rivalsa**

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art.2.6 "Esclusione e rivalsa" la Società, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e/o Conducente e/o Assicurato e/o proprietario:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alla carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.lgs.30/04/92 n° 285.

**L'IMPRESA**

**IL CONTRAENTE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 1341 C.C.**

Agli effetti dell'art. 1341 C.C. il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni dei sotto elencati articoli delle condizioni che regolano l'assicurazione:

Art.1.11 Gestione del contratto.

Art. 2.5 Sovraccarico - Aggravamento del rischio (art. 1898 C.C.)

Art. 2.6 Esclusioni e rivalsa

Art 2.12 Durata del contratto

Art.2.14 Polizza a libro matricola e regolazione del premio

**L'IMPRESA**

\_\_\_\_\_

**IL CONTRAENTE**

\_\_\_\_\_

Lista veicoli oggetto di assicurazione

Totale n. 122

N.	N°	MARCA PULMAN	NUMERO TELAIO	TARGA	TIPO	PAX A	PAX IN	TOTALE	A.IM.	Euro	LUNGHEZZA MT.	VALORE IF 2014		
						SEDEBE	BIEDI	PAY						
						ESCLUSO AUTISTA								
1	49	SICCAR 383 autosn.	ZBD38328ASS000054	AP 364003	SUBURBANO	54	100	154	1988	0	17,500			
2	54	SICCAR 383.28	ZBD38328ASI000119	AP 403328	INTERURBANO	69	53	122	1990	0	17,500			
3	113	FIAT 370 12.30	ZCF702M101017083	AP 426800	INTERURBANO	55	29	84	1991	0	12,000			
4	119	SETRA S215 UL	WKK17900001022244	AE 157 DK	INTERURBANO	53	30	83	1995	1	12,000			
5	120	SETRA S215 UL	WKK17900001022245	AE 158 DK	INTERURBANO	53	30	83	1995	1	12,000			
6	121	SETRA S215 UL	WKK17900001022246	AE 159 DK	INTERURBANO	53	30	83	1995	1	12,000			
7	122	SETRA SG221 UL	WKK14800001010220	AE 091 DN	INTERURBANO	71	50	121	1995	1	18,000			
8	124	SETRA S 315 UL	WKK32500001010552	AJ 737 GD	INTERURBANO	53	27	80	1995	2	12,000			
9	125	SETRA S 315 UL	WKK32500001010553	AJ 738 GD	INTERURBANO	53	27	80	1995	2	12,000			
10	126	SETRA S 315 UL	WKK32500001010553	AJ 739 GD	INTERURBANO	53	27	80	1995	2	12,000			
11	135	DSM MAN	WMAA4692512G121554	AK 373 BZ	SUBURBANO	26	32	58	1997	2	8,820			
12	137	Iveco 591.12.27/S99City c	ZCF482L0006000273	AT 570 VR	SUBURBANO	37	57	94	1997	2	11,995			
13	138	Iveco fiat 591.12.27Citycla	ZCF482L0006000275	AT 571 VR	SUBURBANO	37	57	94	1997	2	11,995			
14	139	AUTOSN MAN NG 272	WMAA110625B012007	AT 645 VR	SUBURBANO	51	94	145	1993	2	17,960			
15	140	AUTOSN MAN NG 272	WMAA110622B012000	AY 671 LH	SUBURBANO	51	94	145	1993	2	17,960			
16	141	AUTOSN MAN NG 272	WMAA110243B011804	AZ 488 TL	SUBURBANO	55	94	149	1993	2	17,960			
17	144	SETRA SG321 AUTOSN	WKK32100001010099	BF 041 WC	INTERURBANO	69	53	122	1999	2	18,000			
18	145	IVECO A45.12	ZCF04580105215304	BF 080 WC	INTERURBANO	19	0	19	1999	2	6,860			
19	146	IVECO A45.12	ZCF04580105215468	BF 081 WC	INTERURBANO	19	0	19	1999	2	6,860			
20	147	SETRA SG321 AUTOSN	WKK32100001010125	BG 646 RJ	INTERURBANO	69	53	122	1999	2	18,000			
21	148	SETRA SG321 AUTOSN	WKK32100001010126	BG 653 RJ	INTERURBANO	69	53	122	1999	2	18,000			
22	149	IVECO MY WAY	ZGA792P000E000218	BG 935 RJ	INTERURBANO	53	28	81	2000	2	12,000			
23	150	IVECO MY WAY	ZGA792P000E000219	BG 936 RJ	INTERURBANO	53	28	81	2000	2	12,000			
24	151	IVECO EUROPOLIS	ZGA4A8D000H000099	BG 937 RJ	SUBURBANO	18	27	45	2000	2	7,650			
25	152	IVECO EUROPOLIS	ZGA4A8D000H000100	BG 938 RJ	SUBURBANO	18	27	45	2000	2	7,650			
26	153	IVECO EUROPOLIS	ZGA4A8D000H000101	BG 939 RJ	SUBURBANO	18	27	45	2000	2	7,650			
27	154	IVECO EUROPOLIS	ZGA4A8D000H000102	BG 940 RJ	SUBURBANO	14	31	45	2000	2	7,650			
28	155	IVECO EUROPOLIS	ZGA4A8D000H000103	BG 941 RJ	SUBURBANO	14	31	45	2000	2	7,650			
29	156	IVECO EUROPOLIS	ZGA4A8D000H000104	BG 942 RJ	SUBURBANO	14	31	45	2000	2	7,650			
30	157	IVECO TOP ORL A45E12	ZCF04580105218857	BG943RJ	INTERURBANO	19	0	19	2000	2	6,860			
31	158	NEOPLAN 2 piani	WAG301222VSP25205	BP630TJ	NOLEGGIO	74		74	1997	2	12,000			
32	161	MY WAY IVECO	ZGA792P000E000269	BP 332 TJ	INTERURBANO	53	28	81	2001	2	12,000			
33	162	MY WAY IVECO	ZGA792P000E000270	BP 331 TJ	INTERURBANO	53	28	81	2001	2	12,000			
34	163	SETRA S315 UL	WKK32500001012257	BP 429 TJ	INTERURBANO	53	27	80	2001	2	12,000			
35	164	SETRA S315 UL	WKK32500001012258	BP 430 TJ	INTERURBANO	53	27	80	2001	2	12,000			
36	165	IVECO A45E12	ZCF04580105305176	BP 848 TJ	INTERURBANO	19	0	19	2001	2	6,860			
37	166	IVECO A45E12	ZCF04580105305417	BP 849 TJ	INTERURBANO	19	0	19	2001	2	6,860			
38	167	IVECO A 45.12	ZCF04580105276863	BP 330 TJ	INTERURBANO	19	0	19	2001	2	6,860			
39	168	IVECO A 45.12by orlandi	ZCF04580105276397	BP 657 TJ	INTERURBANO	16	0	16	2001	2	6,860			
40	169	SETRA321UL AUTOSN	WKK32100001010169	BP 658 TJ	INTERURBANO	69	42	111	2001	2	18,000			
41	170	Iveco 591.12.27/S99City c	ZGA482L0006002081	BT 397 EW	SUBURBANO	37	57	94	2001	2	11,995			
42	171	Iveco fiat 591.12.27Citycla	ZGA482L0006002082	BT 398 EW	SUBURBANO	37	57	94	2001	2	11,995			
43	172	SCUOLABUS IVECO ORLAN	ZCFC5090005289207	BX 311 AP	SCUOLABUS	34		34	2001	2	6,980			
44	173	MERCEDESSPORT.AUTOS	WDB35721111055445	BX 573 AP	INTERURBANO	68	43	111	1989	0	17,515			
45	175	SETRA SG 321 UL AUTOS	WKK32100001010177	BX 754 AR	INTERURBANO	69	42	111	2002	2	18,000			
46	177	Iveco 65c15 orlandi happy	ZCFC65A0005356895	BX 043 AV	INTERURBANO	28	0	28	2002	3	7,700			
47	178	Iveco 65c15 orlandi happy	ZCFC65A0005356896	BX 044 AV	INTERURBANO	28	0	28	2002	3	7,700			
48	179	BREDAMEN. M240GNC/NS	ZCM2402NG06970066	BX 288 AV	SUBURBANO	27	46	73	2002	3	10,790			
49	180	BREDAMEN. M240GNC/NS	ZCM2402NG07070076	BX 289 AV	SUBURBANO	27	46	73	2002	3	10,790			
50	181	SETRA S 415 HDH	WKK62942113000094	BX 772 AV	NOLEGGIO	52		52	2002	5	12,000	40.000,00		
51	182	SETRA S 315 GT- HD	WKK62725113001332	BX 773 AV	NOLEGGIO	54		54	2002	3	12,000	20.000,00		
52	183	BREDAMEN. M231/GNC	ZCM2312CG90024663	CE 335 DA	SUBURBANO	19	27	46	2003	3	7,995			
53	184	Setra 315UL	WKK62710113003348	CE 939 DD	INTERURBANO	53	16	69	2003	3	12,000			
54	185	Setra 315UL	WKK62710113003349	CE 940 DD	INTERURBANO	53	16	69	2003	3	12,000			
55	186	Neoplan N3316 SHD	WAG2031663PD34506	EG 816 LZ	NOLEGGIO	54		54	2003	3	12,000	20.000,00		
56	188	Setra S 431DT	WKK41000113000094	CK 752 NN	NOLEGGIO	82		82	2004	5	13,890	70.000,00		
57	190	Setra S 315 UL	WKK62710113003856	CR 066 TM	INTERURBANO	53	16	69	2005	3	12,000			
58	191	Setra S 315 UL	WKK62710113003853	CR 067 TM	INTERURBANO	53	16	69	2005	3	12,000			
59	192	Setra S 315 UL	WKK62710113003854	CR 096 TM	INTERURBANO	53	16	69	2005	3	12,000			
60	193	Setra S 315 UL	WKK62710113003901	CR 097 TM	INTERURBANO	53	16	69	2005	3	12,000			
61	194	Setra S 315 UL	WKK62710113003899	CR 098 TM	INTERURBANO	53	16	69	2005	3	12,000			
62	195	Setra S 315 UL	WKK62710113003850	CR 110 TM	INTERURBANO	49	17	66	2005	3	12,000			
63	196	Setra S 315 UL	WKK62710113003855	CR 111 TM	INTERURBANO	53	16	69	2005	3	12,000			
64	197	Setra S 315 UL	WKK62710113003848	CR 139 TM	INTERURBANO	49	17	66	2005	3	12,000			

N.	N°	MARCA PULMAN	NUMERO TELAIO	TARGA	TIPO	PAX A	PAX IN	TOTALE	A.IM.	Euro	LUNGHEZZA ZA MT.	VALORE IF 2014
						SEDEBE	PIEDI	PAX				
						ESCLUSO AUTISTA						
65	198	Setra S 315 UL	WKK62710113003898	CR 141 TM	INTERURBANO	53	16	69	2005	3	12,000	
66	199	Setra S 315 UL	WKK62710113003849	CR 142 TM	INTERURBANO	49	17	66	2005	3	12,000	
67	200	Setra S 315 UL	WKK62710113003847	CR 154 TM	INTERURBANO	49	17	66	2005	3	12,000	
68	201	Setra S 315 UL	WKK62710113003852	CR 155 TM	INTERURBANO	49	17	66	2005	3	12,000	
69	202	Setra S 315 UL	WKK62710113003897	CR 165 TM	INTERURBANO	53	16	69	2005	3	12,000	
70	203	Setra S 315 UL	WKK62710113003851	CR 167 TM	INTERURBANO	49	17	66	2005	3	12,000	
71	204	Iveco A50C11	ZCF05070005545090	DH 482 LP	INTERURBANO	19	0	19	07/09/2005	3	6,948	
72	205	Setra SG 321 UL	WKK6275011310112	CY 154 PC	INTERURBANO	69	37	106	16/09/2005	3	18,000	
73	206	Irisbus 50C11 CNG	ZCF05070003549312	CY 809 PC	INTERURBANO	19	0	19	12/10/2005	3	6,948	
74	207	Irisbus France Ares	VNESFR1170M000185	CY 810 PC	INTERURBANO	45	16	61	12/10/2005	3	10,603	
75	208	Iveco 50 CNG	ZCFC507000554711	CY 964 PC	URBANO	10	19	29	04/11/2005	3	6,700	
76	209	Mercedes Benz	WDB9046631R882136	CZ 399 KW	SCUOLABUS	28		28	04/01/2006	3	6,595	
77	210	Staco Man Dexon	VS9DEXONDS2956002	CZ 400 KW	NOLEGGIO	30		30	04/01/2006	3	7,800	25.000,00
78	212	Bova Futura FHD 13,380	XL9AA38P532003268	EP 922 SG	INTERURBANO	60		59	17/03/2006	3	12,700	65.000,00
79	213	Setra S 315 UL	WKK62710113100889	CZ 930 KW	INTERURBANO	53	16	69	22/03/2006	3	12,000	
80	214	Setra S 315 UL	WKK62710113100901	CZ 931 KW	INTERURBANO	53	16	69	22/03/02006	3	12,000	
81	215	Setra S 315 UL	WKK62710113100914	CZ 932 KW	INTERURBANO	53	16	69	22/03/02006	3	12,000	
82	216	Setra S 315 UL	WKK62710113100915	CZ 933 KW	INTERURBANO	53	16	69	22/03/02006	3	12,000	
83	217	Setra S 317 UL (Mt.13,80)	WKK62715113100082	DC 013 GX	INTERURBANO	61	24	85	22/03/02006	3	13,850	
84	218	Iveco A50C11	ZCF05070005603650	DC 386 GX	INTERURBANO	19	0	19	02/08/02006	3	6,948	
85	219	Iveco A50C11	ZCF05070005603651	DC 387 GX	INTERURBANO	19	0	19	02/08/2006	3	6,948	
86	220	Setra S 317 UL (Mt.13,80)	WKK62715113102173	DC 538 GX	INTERURBANO	61	24	85	14/09/2006	3	13,850	
87	224	Iveco Fiat A45	ZCF04560002000134	DH 498 LP	SCUOLABUS	28		28	21/09/2007	0	6,748	
88	226	Ducato Metropolis	ZFA25000001167415	DW 074 KM	URBANO	10	7	17	25/03/2009	4	5,998	
89	227	IRISBUS ITALIA	ZGA4A9M000H000077	DY 819 EB	SUBURBANO	18	55	73	15/07/2009	4	9,450	
90	229	SETRA S419UL	WKK63310413106424	DY 940 EB	INTERURBANO	69	34	103	15/09/2009	5	14,980	130.000,00
91	230	Setra S431 DT	WKK41000113106632	DY 952 EB	INTERURBANO	86	8	94	18/09/2009	5	13,890	225.000,00
92	232	Setra S315 GT HD	WKK32600001030411	DZ 611 SM	NOLEGGIO	55		55	11/02/2001	2	12,000	20.000,00
93	233	Setra S 431	WKK41000113109116	EA 988 NL	INTERURBANO	81		81	30/01/2010	5	13,890	240.000,00
94	234	Irisbus Iveco A65C/E4/31 wing	ZCFC65C0005812281	EC 936 VM	INTERURBANO	30	0	30	20/05/2010	5	8,508	
95	235	Setra S417 UL	WKK63310313109911	EC 859 VM	INTERURBANO	61	26	87	16/06/2010	5	14,050	
96	236	Setra S417 UL	WKK63310313110565	EF 864 GR	INTERURBANO	61	26	87	22/10/2010	5	14,050	
97	237	Setra S317 GT HD	WKK62727113000270	EF 998 GR	NOLEGGIO	63		63	01/01/2003	5	13,850	80.000,00
98	238	Iveco 65C/E4/31	ZCFC65C0005838541	EG 933 LZ	INTERURBANO	30	0	30	09/03/2011	5	8,468	
99	239	Iveco 65C/E4/31	ZCFC65C0005860600	EG 939 XH	INTERURBANO	30	0	30	29/06/2011	5	8,468	
100	240	EOBUS SETRA S 415	WKK63213113110748	EK 882 ZL	NOLEGGIO	42		42	18/01/2011	5	12,200	180.000,00
101	241	IVECO A50/EA/ACNG	ZCF050A3005896101	EK 993 ZL	INTERURBANO	10	8	18	30/03/2012	5	6,948	
102	242	IVECO A50/EA/ACNG	ZCF050A3005896294	EK 994 ZL	INTERURBANO	10	8	18	02/04/2012	5	6,948	
103	243	IVECO A50/EA/ACNG	ZCF050A3005896471	EM 907 YE	INTERURBANO	10	8	18	24/05/2012	5	6,948	
104	244	IVECO A50/EA/ACNG	ZCF050A3005896650	EM 908 YE	INTERURBANO	10	8	18	24/05/2012	5	6,948	
105	245	VDL JONCHKHEERE	XMGDR40MS0H020726	EM 909 YE	NOLEGGIO	61		61	24/05/2012	5	13,975	320.000,00
106	246	SDD130,510	XMGDR40MS0H018950	EP 911 AN	INTERURBANO	84	16	100	07/11/2012	5	13,035	
107	247	SETRA S 417 UL	WKK63310313112296	EP 983 AN	INTERURBANO	61	26	87	11/01/2013	5	14,050	
108	248	SETRA S 416 HDH	WKK62962513106294	ER 972 FY	NOLEGGIO	59		59	23/07/2008	5	13,190	180.000,00

N.	AUTOVETTURE	TARGA	000230.33.408	VALORE I/F2014
1	901 Alfa	BX597DX	135	
2	904 Mult	BV093WV	66	
3	906 TEMPRA	AJ530FX	13	
4	908 Fiat Tipo	AP 431784	16	
5	910 DUCATO	CH980VJ	19	
6	912 Fiat Palio	BP 293 TB	52	
7	914 Fiat Doblò	DZ788SL	59	
8	916 Fiat Ducato Noleggio	DD532WX	57	8.000,00 + kasko
9	917 Fiat Panda	EA 752 NK	60	
10	918 Fiat Panda	EA 753 NK	62	
11	919 Fiat Panda	EA 754 NK	63	
12	920 Fiat Panda	EA 755 NK	64	
13	921 Fiat Panda	EA 756 NK	65	
14	targa prova	FMPSTEAT	73	